

(N. 2251)

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARCHIO, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1987**

Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI SENATORI. — Sono ormai molti gli anni — dobbiamo risalire al 1969 — durante i quali l'Italia è stata scossa da episodi criminosi di cui gli autori sono sempre rimasti sconosciuti perchè le indagini sono state vizzate da convinzioni preconcepite.

Si è consentito che passasse così inutilmente del tempo prezioso, colpendo di volta in volta persone risultate poi, alla luce delle indagini espletate e dei processi celebrati, del tutto estranee ai fatti delittuosi loro addebitati.

Certamente episodi, la cui gravità è stata sottolineata con crescente raccapriccio dall'opinione pubblica e dalla stampa nazionale ed internazionale, non sarebbero potuti accadere se a monte non vi fosse stata un'organizzazione travalicante le possibilità dei singoli.

Di volta in volta sono stati indicati speciali « uffici riservati, di questo o quel Ministero, logge massoniche di vario segno, servizi segreti più o meno deviati ».

Il vero è che si brancola ancora oggi nel buio più completo anche perchè le tante Commissioni incaricate delle indagini non hanno fino ad oggi, nonostante le tante reiterate sollecitazioni a « concludere », consegnato al Parlamento i risultati delle indagini condotte, richiedendo invece termini ulteriormente dilatori, ovvero « ventilando » ipotesi ancora più allarmanti.

Si fa sempre più pressante l'esigenza di fare veramente luce sui retroscena di un periodo fra i più foschi della storia nazionale.

Sono questi i motivi che ci consigliamo di presentare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È istituita una Commissione d'inchiesta su:

a) i gravi atti criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti in Italia; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; le fonti di finanziamento alle quali attingono; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; gli eventuali collegamenti dei singoli movimenti terroristici italiani con centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo in Italia e le ragioni che ostacolano l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi nel periodo successivo al 1969, con particolare riferimento alle responsabilità di organismi pubblici; quali siano gli organici e il livello di preparazione del personale e quali siano gli strumenti e i mezzi posti a disposizione;

b) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite in ordine al numero 1 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro.

## Art. 2.

1. La Commissione deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo precedente.

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

## Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal

Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

#### Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato salvo che per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Qualora venga eccepito il segreto di ufficio, la Commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

5. In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

#### Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

#### Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

#### Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

#### Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.